

DELIBERAZIONE 13 GIUGNO 2023

259/2023/R/COM

**ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 6 DEL DECRETO-
LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34 (DECRETO AIUTI-QUINQUES) COORDINATO CON LA LEGGE
DI CONVERSIONE 26 MAGGIO 2023, N. 56**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1254^a riunione del 13 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito: legge di bilancio 2023);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito: decreto-legge 21/22);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: DL Aiuti);
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: DL Aiuti-bis);
- il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175 (di seguito: DL Aiuti-ter);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 coordinato con la legge di conversione 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: DL Aiuti-quater);
- il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56 (DL Aiuti-quinques);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante

“Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com e in particolare, l’Allegato A, recante “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o gas distribuito a mezzo di reti urbane”, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 712/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel e in particolare, l’Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR2 2020 - 2023 (TIT)”;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 373/2022/R/com (di seguito: deliberazione 373/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 4 ottobre 2022, 474/2022/R/com (di seguito: deliberazione 474/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 669/2022/R/com (di seguito: deliberazione 669/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2023, 76/2023/R/com (di seguito: deliberazione 76/2023/R/com);
- la Circolare n. 13 del 13 maggio 2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (di seguito: Circolare 13/E);
- la Circolare n. 20 del 16 giugno 2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (di seguito: Circolare 20/E);
- la Circolare n. 25 dell’11 luglio 2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (di seguito: Circolare 25/E);
- la Circolare n. 36 del 29 novembre 2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (di seguito: Circolare 36/E).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 21/22 ha introdotto, tra le altre, disposizioni relative al credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica e per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, disciplinando altresì le condizioni di accesso al credito;
- in continuità con le disposizioni di cui al decreto-legge 21/22, il DL Aiuti-bis ha introdotto, tra le altre, disposizioni relative al credito d’imposta di contenuto analogo, ma riferite al terzo trimestre del 2022;
- il DL Aiuti-ter ha introdotto, tra le altre, disposizioni relative al credito d’imposta con riferimento ai mesi di ottobre e novembre 2022, ma con specifiche peculiarità rispetto alle disposizioni di cui al decreto-legge 21/22 e di cui al DL Aiuti-bis

prevedendo che, con riferimento alla fornitura di energia elettrica, l'impresa beneficiaria del credito d'imposta dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica;

- il DL Aiuti-quater ha, tra le altre, definito disposizioni relative al credito d'imposta con riferimento al mese di dicembre 2022, richiamando le medesime condizioni e disposizioni previste dal DL Aiuti-ter;
- la legge di bilancio 2023 ha, tra le altre, definito disposizioni relative al credito d'imposta con riferimento al primo trimestre 2023, richiamando le medesime condizioni e disposizioni previste dal DL Aiuti-ter e dal DL Aiuti-quater;
- il DL Aiuti, il DL Aiuti-bis, il DL Aiuti-ter, il DL Aiuti-quater e la Legge di bilancio 2023 hanno, inoltre, disposto che:
 - il venditore di energia elettrica e il venditore di gas naturale, al verificarsi di determinate condizioni, inviino all'impresa richiedente una comunicazione recante il calcolo dell'incremento del costo della componente energetica, nonché l'ammontare del credito di imposta spettante;
 - l'Autorità definisca il contenuto della comunicazione di cui al precedente alinea, nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore;
- con le deliberazioni 373/2022/R/com, 474/2022/R/com, 669/2022/R/com e 76/2023/R/com l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni previste nel DL Aiuti, nel DL Aiuti-bis, nel DL Aiuti-ter, nel DL Aiuti-quater e nella Legge di bilancio 2023 definendo:
 - gli elementi minimi della comunicazione che il venditore di energia elettrica e il venditore di gas naturale sono tenuti a inviare al cliente richiedente;
 - l'indicazione sulle modalità con cui possono avvenire le comunicazioni tra venditori e imprese, prescrivendo l'utilizzo della posta elettronica certificata ovvero altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore;
 - le sanzioni applicabili nei casi di inottemperanza agli obblighi di comunicazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 4 DL Aiuti-quinques ha disposto che:
 - al comma 3: *“le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, [...] è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023”*;
 - al comma 5: *“Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale [...] è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri*

effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023”;

- le imprese destinatarie del credito d'imposta per il secondo trimestre solare dell'anno 2023, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del DL Aiuti-quinques, sono individuabili in tutte le imprese clienti finali dotati di contatori di energia elettrica di potenza impegnata pari o superiore a 4 kW;
- condizione di accesso al credito d'imposta disposto dal DL Aiuti-quinques, è, con riferimento alla fornitura di:
 - energia elettrica, che il prezzo della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E, dalla Circolare 25/E e dalla Circolare 36/E - calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
 - gas naturale, che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- riprendendo la medesima formulazione del DL Aiuti, del DL Aiuti-bis, del DL Aiuti-ter, del DL Aiuti-quater e della Legge di bilancio 2023, il DL Aiuti-quinques ha inoltre disposto, al comma 6, articolo 4, che:
 - *“ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, (...) ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023.”;*
 - *“...L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.”;*
- come disposto al precedente punto, a seguito di richiesta dell'impresa che rispetta i requisiti definiti dall'articolo 4, commi 3 e 5 del DL Aiuti-quinques il venditore che riforniva l'impresa sia nel primo trimestre dell'anno 2019 che nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023 è tenuto a inviare, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, ovvero entro il 29 agosto 2023, una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica nonché l'ammontare del credito di imposta spettante per il

secondo trimestre dell'anno 2023 per i punti di prelievo e riconsegna da questa contrattualizzati nei citati trimestri;

- nell'ambito del contenuto della comunicazione che l'Autorità deve definire ai sensi del DL Aiuti-quinques come anche disposto in sede di deliberazioni 373/2022/R/com, 474/2022/R/com, 669/2022/R/com e 76/2023/R/com occorre tenere conto delle condizioni di accesso al credito d'imposta differenziate tra il settore elettrico e il settore del gas naturale, nonché dello specifico assetto dei due settori, secondo cui qualora un'impresa abbia più punti di prelievo di energia elettrica o più punti di riconsegna di gas, essa può essere parte di contratti di fornitura differenti sottoscritti con differenti venditori di energia elettrica o di gas naturale;
- con specifico riferimento alle condizioni di accesso al credito d'imposta per il settore del gas naturale, si deve altresì considerare come l'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al primo trimestre dell'anno 2023, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è risultato superiore al 30%.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- come detto, il citato articolo 4, comma 6 del DL Aiuti-quinques, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1 comma 6 della Legge di bilancio 2023, dall'articolo 1 comma 5 del DL Aiuti-ter, dall'articolo 6, comma 5, del DL Aiuti-bis, e dall'articolo 2, comma 3*bis*, del DL Aiuti, nonché dal comma 5 del DL Aiuti-quater, attribuisce all'Autorità il compito di definire anche le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza del venditore all'obbligo di inviare al cliente la comunicazione di cui si è discusso sopra;
- con riferimento all'inadempimento degli analoghi obblighi informativi previsti dal DL Aiuti, dal DL Aiuti-bis, dal DL Aiuti-ter, dal DL Aiuti-quater e dalla Legge di bilancio 2023 con le citate deliberazioni 373/2022/R/COM, 474/2022/R/COM, 669/2022/R/COM e 76/2023/R/COM l'Autorità ha declinato i criteri sanzionatori applicabili (previsti dalla deliberazione 243/2012/E/COM) dell'interesse tutelato da tale norma e dell'offensività delle condotte che integrano inottemperanza all'obbligo di comunicazione, fissando il limite massimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile alla misura del *"2% del fatturato realizzato dal venditore nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell'ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione"*.

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente definire gli elementi minimi della comunicazione che il venditore di energia elettrica e il venditore di gas naturale sono tenuti a inviare al

cliente richiedente così come disposto dall'articolo 4, comma 6 del DL Aiuti-quinques in continuità con i precedenti casi;

- sia quindi opportuno che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengano per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore;
- sia altresì necessario e urgente definire le sanzioni applicabili nei casi di inottemperanza agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4, comma 6 del DL Aiuti-quinques;
- a tal fine, non essendovi ragioni per discostarsi dai criteri già adottati con le deliberazioni 373/2022/R/COM, 474/2022/R/COM, 669/2022/R/com e 76/2023/R/COM sia opportuno prevedere, in continuità con tali decisioni, che il limite edittale massimo della sanzione amministrativa pecuniaria debba essere fissato nel 2% del fatturato realizzato dal venditore nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell'ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione

DELIBERA

1. di disporre che ciascun venditore di energia elettrica che riforniva l'impresa sia nel primo trimestre dell'anno 2019 ("periodo 2019") che nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023 ("periodo 2023"), per i punti di prelievo presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2023, invii, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, all'impresa individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del DL Aiuti-quinques, che richieda, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del DL Aiuti-quinques, una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta per il secondo trimestre dell'anno 2023, una comunicazione che riporti:
 - a) il prezzo medio della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E, dalla Circolare 25/E e dalla circolare 36/E - nel primo trimestre 2023 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
 - b) il prezzo medio della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E, dalla Circolare 25/E e dalla circolare 36/E - nel primo trimestre 2019 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
 - c) l'elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - e) se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh:
 - superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 10% della spesa sostenuta dal cliente per l'acquisto della componente

- energetica - come definita dalla Circolare 13/E, dalla Circolare 25/E e dalla circolare 36/E – relativa a consumi effettivi nei nel secondo trimestre dell’anno 2023 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;
- inferiore al 30%, l’indicazione che per i soli punti di prelievo di cui alla lettera c) la condizione per accedere al credito di imposta di cui al DL Aiuti-quinques non è verificata;
 - f) l’indicazione che qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull’insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa, come indicato nella Circolare 36/E;
2. di disporre che il venditore di gas naturale che riforniva l’impresa sia nel primo trimestre dell’anno 2019 (“periodo 2019”) che nel primo e nel secondo trimestre dell’anno 2023 (“periodo 2023”), per i punti di riconsegna presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2023, invii, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, all’impresa individuata ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del DL Aiuti-quinques, che richieda, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del DL Aiuti-quinques, una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta per il secondo trimestre dell’anno 2023, una comunicazione che riporti:
- a) l’informazione che l’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al primo trimestre dell’anno 2023, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell’anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è superiore al 30%;
 - b) il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 20% della spesa sostenuta dal cliente per l’acquisto del gas - come definita dalla Circolare 20/E e dalla Circolare 36/E – relativa al gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel secondo trimestre dell’anno 2023 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;
 - c) l’elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b);
 - d) l’indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l’impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito di imposta dell’impresa;

3. di prevedere che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengano per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore;
4. di prevedere che possano essere effettuate verifiche ispettive presso i venditori, per accertare il corretto adempimento all'obbligo di cui all'articolo 4, comma 6 del DL Aiuti-quinques;
5. di prevedere che, qualora ne ricorrano i presupposti, le inottemperanze all'obbligo di comunicazione di cui ai punti precedenti determinino l'avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato realizzato dal venditore nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell'ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini